

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Assicurato

Per Assicurati si intendono:

le scuole non Parrocchiali associate alla FISM di Padova;

le scuole Parrocchiali associate alla FISM di Padova e non rientranti nel territorio soggetto alla giurisdizione canonica del Vescovo di Padova,

per fatto proprio e/o delle persone di cui devono rispondere ai sensi di legge, come meglio precisato nella specifica sezione.

Assicurazione o contratto

Il contratto di assicurazione.

Contraente

La FISM Associazione Italiana Scuole Materne non Statali di Padova

Danno liquidabile

L'importo del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, non considerando eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia

La somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

Parti

La FISM di Padova e la Società.

Polizza

il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione;

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate.

Scoperto

La percentuale dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Scuola Parrocchiale

Per Scuola Parrocchiale si intende la Scuola che si trova all'interno dei locali di pertinenza di una Parrocchia, non gestita da Ente giuridico diverso dall'Ente Parrocchia.

Scuola non Parrocchiale

Per Scuola non Parrocchiale si intende la Scuola che, anche eventualmente trovandosi all'interno dei locali di pertinenza di una Parrocchia, è gestita da Ente giuridico diverso dall'Ente Parrocchia.

Società

L'Impresa assicuratrice.

Volontari identificati

Coloro che per adesione ideale svolgono, a favore della Scuola associata FISM, e per il perseguimento dei fini istituzionali della stessa, tutte le attività loro proprie a titolo gratuito, senza vincolo di orario, né di dipendenza gerarchica. I volontari devono essere identificati ed indicati in un apposito elenco fornito alla Società all'atto della sottoscrizione del contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Operatività del contratto - Attività esercitata

Sono prestate esclusivamente le garanzie per le quali risultano indicati nella Scheda Tecnica di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi.

L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che l'attività esercitata: a) risponde ai requisiti previsti dalla definizione di Scuola Parrocchiale e Scuola non Parrocchiale;

b) si identifica con quella riportata sulla Scheda Tecnica di polizza.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, sempreché siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **60°** giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società all'incasso dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il pagamento del premio deve essere eseguito con una delle modalità previste dalle vigenti norme di Legge.

Art. 3 - Durata

La durata del contratto è determinata concordemente tra le Parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed è indicata nella scheda di polizza.

Art. 4 - Proroga

In mancanza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la Legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 5 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 6 - Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il nuovo stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione di rischio

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente

contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente entro quindici giorni dalla data di annullazione del contratto la parte di premio imponibile, esclusi i diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.12 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art.13 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

DEFINIZIONI

Assicurato

Tutte le Scuole non Parrocchiali associate alla FISM di Padova, nonché tutte le scuole Parrocchiali associate alla Fism di Padova e non rientranti nel territorio soggetto alla giurisdizione canonica del Vescovo di Padova, per fatto proprio, dei propri dipendenti ed alunni e, in generale, di tutte le persone di cui debbano rispondere ai sensi di legge.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Rischio

La probabilità che si verifichi un sinistro e la richiesta media di risarcimento che può derivarne in rapporto alla media dei massimali assicurati su enti e attività similari;

CONDIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione per le Scuole Associate alla FISM di Padova

L' Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza delle somme assicurate, convenute ed indicate, di quanto l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per fatto proprio o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le attività complementari, preliminari, accessorie ricreative, sportive (con esclusione di tutte le attività indicate ai successivi articoli 2, 3 della Sezione Infortuni) e vale sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato anche da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione è prestata per danni conseguenti:

- a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche ed interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi, purché in regola con le direttive ministeriali.
- a mero titolo esemplificativo non esaustivo si possono indicare, oltre la normale attività di studi, le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere; le attività ginnico-sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche, nonché ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico e sportivo, senza limitazione di orari e anche fuori dal territorio comunale, compresi i pernottamenti e i soggiorni continuativi anche all'estero, le attività di ricreazione all'interno e all'esterno della scuola, le visite guidate a musei, aziende, laboratori e le attività culturali in genere;
- al servizio esterno alla scuola svolto da non docenti, purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico;
- alle lezioni di educazione fisica e all'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché, sia in itinere che sul posto, venga prevista adeguata sorveglianza;
- all'uso eventuale di un'aula magna o di un cinema-teatro annesso alla scuola, purché non aperto al pubblico a pagamento;
- al tragitto casa-scuola e/o pre e dopo scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, purché l'alunno sia accompagnato da genitori, soggetti

delegati da chi esercita la potestà sui minori, personale scolastico;

- alle attività di pre-scuola e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da strutture di volontariato;
- relativamente alle attività esterne, la garanzia è operante solo se il Contraente ha predisposto la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica;
 - alla tutela del servizio per la salute e la sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare la garanzia si estende alla responsabilità civile del responsabile e degli addetti a tale servizio a condizione che tali mansioni siano coperte da persone identificabili fra gli Assicurati.

L'Assicurazione si intende estesa alle attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport regolarmente deliberate dai soggetti preposti, ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da genitori/tutori, anche in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi esterni ad essa.

Art. 2 – Terzietà

Gli alunni sono considerati Terzi fra loro.

Limitatamente ai soggetti assicurati: volontari identificati; personale dipendente; genitori – tutori - accompagnatori, purché nell'esercizio delle funzioni o delle attività previste dalla presente Assicurazione e limitatamente alle lesioni gravi e gravissime come definite dall'articolo 583 c.p., sono terzi tra loro.

Art. 3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 4 - Estensione territoriale

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

Art. 5 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

a) da proprietà o uso di:

1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
3. aeromobili;
4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

b) conseguenti a:

1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;

e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;

g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;

i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

j) da furto;

k) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

l) a cose altrui derivanti da incendio;

m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;

n) cagionati da:

1. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;

2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- p) derivanti da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
 2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) provocati da campi elettromagnetici;
- u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art. 6 - Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo:

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:

- il numero degli allievi iscritti agli istituti scolastici assicurati;
- il numero dei dipendenti degli istituti scolastici assicurati;
- il numero dei volontari identificati in un apposito elenco.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

La Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene

considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la

comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con

lettera raccomandata.

Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 7 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

(Operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nello stampato di polizza)

La Società, nel limite del massimale indicato nella Scheda Tecnica, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi della assicurazione di Legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, nonché del D. lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), **per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.**

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge n° 222 del 12 giugno 1984.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in regime di somministrazione

Con la presente garanzia, la Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda Tecnica, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, limitatamente a quanto previsto al precedente Punto III. punto1), nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi del D. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche, di prestatori di lavoro in regime di somministrazione che esercitano la propria attività presso l'Assicurato/Contraente.

Nel caso in cui, diversamente, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del Codice Civile, si conviene, a parziale deroga dell'art. 3 "Persone non considerate terze" lettera c) e fermo quanto disposto al Punto I. punto 2) del presente articolo, di considerare terzi i prestatori di lavoro in regime di somministrazione per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta nella Scheda Tecnica.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenni, per i danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato/Contraente**, nello svolgimento delle loro mansioni:

- a) i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato/Contraente, ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D. lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- b) i prestatori di lavoro in regime di somministrazione regolarmente utilizzati ai sensi D. lgs. N. 276 del 10 settembre 2003, e successive modifiche e/o integrazioni;
- c) i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge n° 335 dell'8 agosto 1995 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime**, così definite dall'articolo 583 del Codice Penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.

Responsabilità civile derivante dal D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008

La garanzia R.C.O. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente ai sensi del D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati ai dipendenti dell'Assicurato/Contraente e ai prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati a norma di Legge.

Art. 8 - Estensione territoriale (R.C.O)

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 9 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni :

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.

d) derivanti da:

1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;

f) provocati da campi elettromagnetici;

g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art. 10 - Pluralità di assicurati - Massimo risarcimento

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro. Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O., il massimale indicato nella Scheda Tecnica rappresenta la massima esposizione da parte della Società.

Fermo quanto sopra, il massimale indicato nella Scheda Tecnica si intende stabilito per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa.

Art. 11 - Rischi Complementari

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante da:

- proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore

dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. **L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**

- servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;

- proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata **limitatamente ai danni corporali;**

- esercizio di mense inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute **durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla vendita, ma comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati un unico sinistro.**

Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;

- servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto della ditta, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;

- partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;

- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;

- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.**

Art. 12 Richieste di indennizzo e di risarcimento nei settori Infortuni e Responsabilità civile

Poiché il presente piano assicurativo è stato stipulato dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della garanzia Infortuni, ed avanzino verso il contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o transazione.

Qualora successivamente alla liquidazione del sinistro ai sensi della garanzia infortuni vengano avanzate verso il Contraente richieste di risarcimento a titolo di Responsabilità Civile, l'importo erogato in base alla garanzia infortuni verrà considerato quale acconto sull'eventuale maggior importo che il Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o di transazione.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente **deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.**

L'inadempimento all'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del Codice Civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo.

Art. 14 - Gestione delle vertenze – Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato/Contraente.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile la Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

1. MASSIMALI ASSICURATI

Il presente Piano Assicurativo è sottoscritto dalla Fism di Padova, in quanto Ente diretto interessato alla copertura della responsabilità civile, con annesse le garanzie ivi previste, derivante esclusivamente alle scuole ad essa associate e risultanti negli appostiti elenchi forniti annualmente alla Compagnia.

L'assicurazione opera fino alla concorrenza di **euro 2.000.000,00** che rappresentano il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i Prestatori di Lavoro (RCO) con i limiti di:

Euro 2.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCT;

Euro 1.000.000,00 per danni a cose relativamente alla prestazione RCT;

Euro 2.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCO.